

## Condizioni del servizio

### Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

#### A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

- cittadini italiani e stranieri con residenza anagrafica in un altro Comune italiano;
- cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

che dimorano **da almeno quattro mesi** nel Comune di Pinerolo e non sono ancora in grado di stabilirvi la residenza, per qualsiasi motivo.

La residenza temporanea non può essere concessa alle persone già residenti nel Comune.

#### Descrizione

Lo **schedario della popolazione temporanea** è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.

La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune **da non meno di 4 mesi** e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.

La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall'interessato.

L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d'ufficio, con conseguente cancellazione dall'Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di

#### Come fare

Puoi effettuare la richiesta di iscrizione utilizzando una delle seguenti modalità:

## Cambio di residenza allo sportello

Il servizio presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe viene effettuato **su prenotazione** (vedi la sezione "Accedi al servizio").

Per effettuare la richiesta di iscrizione occorre seguire le indicazioni contenute nelle sezioni "Descrizione" e "Cosa Serve".

## Cambio di residenza tramite email, posta o fax

La richiesta può essere presentata anche nei seguenti modi:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it)
- tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all'indirizzo: [iscrizioni.anagrafe@comune.pinerolo.to.it](mailto:iscrizioni.anagrafe@comune.pinerolo.to.it)
- tramite posta raccomandata all'indirizzo postale: Comune di Pinerolo - Servizi Demografici, Piazza Vittorio Veneto n. 1 10064 Pinerolo (TO)
- tramite fax al numero 0121 361 280

Inviando i seguenti documenti:

- **modulo di richiesta compilato e firmato**
- **copia del documento d'identità personale**
- se il cittadino è straniero, occorre inviare anche la copia anche del **permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica**. Tali documenti devono essere in corso di validità

## Cosa serve

Per il cambio di residenza allo sportello o per l'invio dell'istanza tramite posta, email o fax:

- **[modulo di richiesta di iscrizione](#) compilato e firmato**
- **documento d'identità personale** in corso di validità
- se il cittadino è straniero, occorre inviare anche la copia anche del **permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica**. Tali documenti devono essere in corso di validità

## Cosa si ottiene

Serve principalmente ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza.

L'iscrizione all'anagrafe temporanea **non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico**, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un'attestazione in cui si dichiara l'effettiva iscrizione tra i residenti

temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.

La residenza temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall'interessato.

## Tempi e scadenze

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all'iscrizione.

Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione.

## Costi

Il servizio non prevede costi a carico del cittadino.

## Vincoli

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può avvenire soltanto se sono trascorsi almeno 4 mesi di dimora nel territorio del Comune.

## Procedure collegate all'esito

L'ufficio Anagrafe **trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione nel registro**, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d'ufficio, con conseguente cancellazione dall'Anagrafe di precedente residenza.

In tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di Pinerolo.

L'iscrizione e la cancellazione dallo schedario dei residenti temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L'iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall'art. 5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell'abitazione (vedi in questo sito la sezione dedicata al servizio di "[Cambio di residenza anagrafica](#)").

## Casi particolari

Residenza temporanea ai fini del congedo per l'assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi famigliari

L'art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i lavoratori dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l'assistenza ai portatori di handicap grave.

L'impianto normativo individua nel concetto di "convivenza" il presupposto per l'attribuzione del beneficio, sul quale l'INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:

- il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n.1 del 3/02/2012, ha precisato che il *"diritto al congedo è subordinato ... alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato dagli aventi diritto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, ..., dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia alla coabitazione"*. Una eccezione è prevista per l'ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea: *"il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la **dimora temporanea**, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del d.P.R. n.223/1989 ..."*;
- l'INPS con circolare n.159/2013, ha precisato altresì, che il requisito della convivenza, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale **dimora temporanea** ex art.32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.

Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l'assenza dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

La circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3.2.2012, così come la Circolare dell'INPS n.159/2013 (così come quella precedente n.32/2012), forniscono chiarimenti in merito alla modifiche di cui al D.Lgs. 119/2011 (art.3, c.1 lettera a, ed art4, c.1 lett. B del d.Lgs. n°119/2011) ma si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente il riconoscimento del diritto di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, **ma non hanno (ne peraltro poteva essere diversamente) minimamente intaccato la normativa e le procedure anagrafiche.**

Il riferimento contenuto nelle suddette circolari all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, **in termini strettamente anagrafici non può che essere riferito alla situazione in cui un cittadino residente in un comune si trovi a dover trascorrere un periodo di tempo, superiore a quattro mesi ma inferiore all'anno**, in un Comune diverso da quello di dimora abituale per assistere appunto un familiare disabile.

L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989, risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:

- le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
- i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).

L'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone, che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.

Rimane il fatto che l'ufficiale d'anagrafe non deve gestire l'anagrafe in funzione delle "conseguenze" che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull'iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici, ma non per questo tale circostanza deve condizionare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe. Detto in altri termini, se l'applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc., non per questo l'ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell'anagrafe.

In sintesi: l'istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente, per motivi di assistenza **quando si tratti di trasferimenti all'interno dello stesso Comune.**